

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

(Città Metropolitana di Firenze)

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VARIANTE
ESTERNA ALL'ABITATO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SULLA SR69
PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 1^ FASE.
IMPORTO EURO 1.218.880,75 OLTRE IVA 10% - CUP
B91B02000040003 - CIG 7623396165 (PRINCIPALE) - CIG
7960131BE5 (DERIVATO).

REP. 521

L'anno duemiladiciannove il giorno TRENTA del mese di
LUGLIO, nella sede Municipale del Comune di Figline e Incisa
Valdarno sita in Piazza del Municipio n. 5, avanti a me
dott.ssa Alessandra Capaccioli, Segretario Generale
dell'Ente, domiciliata per la carica presso il Comune
stesso, autorizzata a rogare tutti i contratti dei quali
l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del
D.Lgs. 267/00, con il mio consenso sono personalmente
comparsi i Sigg.ri:

- **Roberto Calussi**, nato a Arezzo il 02.01.1966 nominato
Dirigente Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del
Territorio con decreto Sindacale n. 5 (R.G. n. 10) del
15.03.2018 e successivo decreto sindacale di rinnovo n. 12

(R.G. n. 33) del 11/07/2018, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Figline e Incisa Valdarno**, P. IVA 06396970482, con sede in Figline e Incisa Valdarno, Piazza del Municipio n. 5, d'ora innanzi denominato "Comune", da una parte,

E

- **MARCO PALANDRI**, nato a Lucca (LU) il 22.09.1964 e residente in Prato (PO) in Via Fratelli Giachetti n. 4 (C.F. PLNMRC64P22E715Q), il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma quale Procuratore della ditta "**ROSI LEOPOLDO S.P.A.**"- giusta procura speciale (e relativa conferma di validità, in atti) Rep. n. 45359 Racc. 12284 del 26/02/2014 ai rogiti dott.ssa Claudia Coppola Bottazzi, Notaio in Pescia - avente sede in Pescia (PT), Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F. e partita IVA 00820700474, iscritta al R.E.A. n. 96362 presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pistoia, ed in possesso della attestazione di qualificazione S.O.A. n. 27551/17/00 del 14.03.2018, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore" o "ditta appaltatrice", dall'altra.

I contraenti suddetti, della cui identità personale io Segretario mi sono accertata, mi hanno chiesto di procedere alla stipula del presente atto.

P R E M E S S O

Che con deliberazione della Giunta del Comune di Figline e Incisa Valdarno n. 92 del 24.05.2018, esecutiva e depositata in atti, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione di variante esterna all'abitato di Figline e Incisa Valdarno sulla SR69 Lotto III, Ponte Torrente Gagliana-rotatoria zona Stadio", redatto dal R.T.P. incaricato costituito fra G.P.A. Ingegneria e GEO-ECO Progetti, nell'importo complessivo di euro 3.166.366,27, che prevede, sostanzialmente, la suddivisione delle opere in due fasi funzionali così distinte:

1. Prima Fase relativa ai lavori di realizzazione della nuova strada di collegamento fra la rotatoria alla fine di via Pertini (zona stadio) e la futura rotatoria da realizzare su via della Comunità Europea per un importo pari a € 2.536.366,27 (Tratto 2 del Progetto);

2. Seconda Fase consistente nella realizzazione di nuova strada di collegamento dalla rotatoria di via della Comunità Europea vicino al ponte sul torrente della Gaglianella per un importo pari a € 630.000,00 (Tratto 1 del Progetto).

Che con la medesima deliberazione è stato altresì approvato il Progetto Esecutivo delle opere relative alla 1^ Fase dei lavori denominato "S.R. 69 di Valdarno-Variante esterna all'abitato di Figline 2° stralcio - Lotto III - 1^ Fase" - corrispondente al Tratto 2 del progetto definitivo - dell'importo complessivo di € 1.642.994,79 di cui euro 1.600.309,55 a base d'asta da intendersi parte a corpo e parte a misura ex art. 3, comma 1 lett. d) e lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 43, comma 6,7 e 9 del D.P.R. 207/2010 ed euro 42.685,24 quali costi per la sicurezza specifici, non soggetti a ribasso.

Che con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio n. 82 (R.G. n. 1216) del 08.08.2018 veniva stabilito di procedere all'esecuzione per l'appalto dei lavori in oggetto, relativi alla 1^ Fase del progetto, mediante gara informale a procedura aperta - ex art. 36 comma 2 lett. d) e dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 - da effettuarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nei modi e nei termini previsti dall'art. 95 comma 2 del medesimo Decreto, disponendo inoltre che la Centrale Unica di Committenza (costituita tra i Comuni di Cavriglia, S. Giovanni Valdarno e Figline e Incisa Valdarno) provvedesse

allo svolgimento della gara in modalità telematica, mediante la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), sul sito <https://start.toscana.it>, Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Che con la medesima determinazione 82 (R.G. n. 1216) del 08.08.2018 veniva altresì ritenuto opportuno avvalersi di quanto previsto all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ovvero della facoltà, da parte dell'Amministrazione, di procedere all'affidamento, allo stesso soggetto e agli stessi patti e condizioni economiche e tecnico-qualitative offerti con il presente contratto, anche dei lavori relativi alla 2^ fase del progetto consistenti nella realizzazione di una nuova strada di collegamento dalla rotatoria di Via della Comunità Europea fino al ponte sul Torrente Gaglianella.

Che con determinazione del Responsabile della C.U.C. Cavriglia- S.Giovanni Valdarno - Figline e Incisa Valdarno n. 1373 del 14.09.2018 veniva approvata la documentazione relativa alla gara in oggetto.

Che con determinazione della medesima C.U.C. n. 1759 del 28/11/2018 veniva nominata la Commissione giudicatrice.

Che con determinazione della medesima C.U.C. n. 1824 del 06/12/2018 veniva decretata l'ammissione dei concorrenti alla procedura di gara.

Che con determinazione della medesima C.U.C. n. 725 del 8/5/2019, approvativa dei verbali di gara a procedura aperta del 5, 7, 13, 18 e 27 dicembre 2018, è stato aggiudicato alla ditta ROSI LEOPOLDO S.p.A., come sopra identificata, l'appalto dei lavori di cui al predetto progetto.

Che in data 6.6.2019, a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate sulla ditta - relative al possesso dei requisiti prescritti dalle norme - tale determinazione è divenuta efficace, aggiudicando definitivamente l'appalto alla suddetta ditta per il prezzo complessivo (compresi gli oneri per la sicurezza per € 42.685,24), di euro 1.218.880,75, oltre I.V.A. al 10%, ed al netto del ribasso d'asta del 26,502%.

Che i lavori sono finanziati con contributo concesso dalla Città Metropolitana mediante trasferimento di fondi regionali ex delibera C.R.T. n. 129/2001.

T U T T O C I O ' P R E M E S S O

tra le parti, come sopra rappresentate, **si conviene e si stipula quanto segue:**

ART. 1 - PREMESSE

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune demanda ed accolla alla ditta ROSI LEOPOLDO S.p.A., sopra identificata, che accetta, l'appalto dei lavori di "Realizzazione di variante esterna all'abitato di Figline e Incisa Valdarno sulla S.R. 69 Ponte Torrente Gagliana - Rotatoria zona Stadio - 1^ Fase", per il prezzo complessivo (compresi gli oneri per la sicurezza per € 42.685,24) di euro 1.218.880,75, oltre I.V.A. 10%, ed al netto del ribasso d'asta del 26,502%.

ART. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE IL CONTRATTO

I lavori appaltati risultano più dettagliatamente dal progetto esecutivo redatto dal R.T.P. G.P.A. Ingegneria e GEO ECO Progetti e approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 92 del 24.05.2018, citato in premessa, progetto del quale l'appaltatore dichiara di avere preso completa conoscenza e accettazione, unitamente al rappresentante del Comune, esemplare che resta, previa sottoscrizione di ambedue le parti, conservato agli atti. Costituiscono eccezione il Capitolato Speciale di Appalto ed il Computo Metrico Estimativo i quali, come disposto dall'art. 32 comma 14bis del D.Lgs. 50/2016, risultano parte integrante e sostanziale del presente contratto (allegati sotto la lettera "A").

Si intendono recepiti - come obblighi contrattuali vincolanti l'Impresa aggiudicataria - tutti gli elementi dell'offer-

ta tecnica presentata in sede di gara, anche se non materialmente allegata al presente atto.

**ART. 4 - MODIFICHE AL PROGETTO DERIVANTI DALL'OFFERTA
TECNICA**

Risulta altresì allegato al presente contratto (quale lettera "B") il Computo Estimativo delle migliorie tecniche ed economiche offerte dall'Appaltatore in sede di gara, comprensivo di tutti gli elementi dell'offerta tecnica presentata.

A tal proposito si dispone quanto segue:

1) Per quanto riguarda le barriere acustiche proposte dalla ditta appaltatrice, la stessa si impegna a redigere un particolare tecnico da sottoporre alla direzione lavori, con evidenziata la tipologia di ancoraggio e i particolari di montaggio.

2) Per quanto riguarda la proposta dei pali di illuminazione si ricorda che dovranno avere altezza 8m ed essere del tipo a "lanterna" come quelli già presenti nella viabilità limitrofa. A tale scopo si inseriranno i relativi codici specifici della ditta Neri, per la loro identificazione.

3) Per quanto riguarda le modifiche al viadotto, l'impresa si impegna a redigere a sue spese un nuovo progetto esecutivo, nel quale saranno riportate tutte le modifiche proposte in fase di gara; tale progetto, costituito da

elaborati grafici e relazione di calcolo, sarà depositato al Genio Civile e sottoposto all'approvazione di tutti gli enti preposti. Il progetto esecutivo dovrà essere prodotto entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto. La presentazione del nuovo progetto strutturale, nonché il relativo iter di approvazione, non dovrà modificare il cronoprogramma dei lavori, né le fasi di organizzazione del cantiere, presentate dall'impresa in fase di gara.

4) La ditta si assume l'onere di produrre, a propria cura e spese, quanto necessario per armonizzare il progetto esecutivo approvato, alle varianti conseguenti alle migliorie offerte.

5) Qualora una o più delle migliorie proposte non possano essere attuate o per impedimenti legati alla proposta progettuale, ovvero per la mancata autorizzazione da parte degli Enti preposti, il Comune si riserva di adottare le determinazioni conseguenti, che potranno portare ad una rinegoziazione del contratto limitatamente alle sole modifiche di cui al presente articolo.

ART. 5 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta appaltatrice per il pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito nell'importo di euro 1.218.880,75 (diconsi euro unmilioneduecentodiciottomilaottocentoottanta/75), compresi

gli oneri per la sicurezza per € 42.685,24, oltre I.V.A. 10%.

Gli importi dei lavori possono variare in aumento o in diminuzione entro i limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, senza che l'impresa possa recedere dal contratto o chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nelle stesse disposizioni.

I pagamenti saranno effettuati in acconto su stati di avanzamento non inferiori ad euro 260.000,00, a norma dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 il Comune corrisponderà all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione e pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, che sarà erogata dopo la sottoscrizione del presente contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP. A tal fine la ditta appaltatrice dovrà prestare apposita garanzia fideiussoria - rilasciata da una banca, da un intermediario finanziario autorizzato, o da impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività - di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al

10

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

ART. 6 - DURATA DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito in gg. 360 naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi, come previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 7 - GARANZIE

A norma dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la Ditta appaltatrice ha costituito regolare cauzione definitiva per l'importo di euro 160.912,00 (centosessantamilanovecentododici/00) mediante polizza fidejussoria n. 1615.00.27.2799767224, depositata in atti, rilasciata in data 18/07/2019 dalla Compagnia di Assicurazioni SACE BT S.p.A., agenzia di Scandicci Gisabele s.r.l., in conformità allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 31/2018 e con le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

La ditta appaltatrice ha altresì presentato, quale somma di assicurazione per danni ai sensi dell'art. 103, comma 7, del

D.Lgs. 50/2016, apposita polizza assicurativa n. 1488621, rilasciata in data 19/07/2019 dalla Elba Assicurazioni S.p.A., dell'importo di Euro 1.807.295,75 (unmilione ottocentosettemila duecentonovantacinque virgola settantacinque) e con un massimale, per quanto concerne l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi, di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), in conformità allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 31/2018.

Lo svincolo delle stesse avverrà nei termini di cui medesimo art. 103 del citato D.Lgs. 50/2016.

Tali garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera, nonché di quelle in materia di assicurazione sociale, infortuni sul lavoro ed assistenza malattie della mano d'opera assumenda.

Il Comune ha acquisito online apposito certificato D.U.R.C. (documento unitario di regolarità contributiva), documento che, in validità fino al 12/11/2019, attesta la regolarità contributiva per quanto concerne gli adempimenti Cassa Edile, INAIL ed INPS.

Il Comune ha altresì acquisito dalla ditta appaltatrice copia del piano operativo della sicurezza (P.O.S.), inerente le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, così come disposto dall'art. 39 del Regolamento Generale (D.P.R. 207/2010), dall'art. 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 81/2008 ed al punto 3.2 dell'Allegato XV al predetto Decreto.

L'appaltatore è inoltre tenuto al rispetto della normativa di cui alla legge n. 68/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», se ed in quanto obbligato.

ART. 9 - SUBAPPALTO

In merito al subappalto si applicano le disposizioni di cui

all'art. 105 del citato D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al presente comma e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono in ogni modo considerati subappalto le commesse date dall'Impresa ad altre imprese per:

a) fornitura dei materiali.

b) fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditta specializzata.

Il Comune prende atto che in sede di gara l'appaltatore ha espresso l'intenzione di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la quota dei lavori appartenenti alla Cat. OG3, nella misura del 30%.

ART. 10 - VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le opere previste inerenti l'appalto a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto ed a quelle che nel corso dell'esecuzione, il

Direttore dei Lavori riterrà di dover impartire.

Qualora il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'Appaltatore dichiara altresì di accettare, senza riserva alcuna, che i pagamenti siano effettuati nei modi e nei termini prescritti dal surriportato art. 4.

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 11 - CLAUSOLE ESSENZIALI

Sono fissate le seguenti clausole essenziali:

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori, a norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 207/2010, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, approvato e vistato dalla Direzione Lavori entro

cinque giorni dal ricevimento, secondo quanto disposto dall'art. 36 del Capitolato.

E' vietata la cessione del presente contratto e qualsiasi tipo di subappalto in difformità delle vigenti disposizioni.

ART. 12 - DIREZIONE LAVORI E CONDOTTA LAVORI

L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il proprio Rappresentante tecnico all'atto di inizio dei lavori e di comunicare per iscritto tale nomina, unitamente a quella dei più stretti collaboratori, all'Ente appaltante al fine di ottenere l'accettazione della Direzione Lavori.

La rappresentanza tecnica deve essere affidata a persona giuridicamente e tecnicamente abilitata che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

La ditta dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, ad eseguire i lavori cui è adibito e con mezzi d'opera tali da poter assicurare il rispetto dei termini stabiliti. I lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto stabilito nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 13 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E CAUSE DI RISOLUZIONE

Le disposizioni del Regolamento Generale nonché del Capitolato Generale prevalgono su ogni eventuale disposizione contraria del Capitolato Speciale d'Appalto.

Oltre all'osservanza delle norme di carattere generale e alle fonti normative sopra richiamate, la ditta è soggetta agli obblighi precisati nel Capitolato Speciale di Appalto, cui questo contratto espressamente rinvia.

Le parti, pena la nullità dell'atto, si obbligano altresì al rispetto di quanto previsto al comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010 circa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale obbligo viene esercitato anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori. L'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con il Comune, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, con l'identificazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale, quale strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, l'incarico si intende

17

risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

La ditta appaltatrice si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

Si dà atto che il CIG relativo al presente contratto è il n. 7960131BE5 (CIG DERIVATO).

ART. 14 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto e quelle comunque inerenti e connesse al medesimo, fanno carico esclusivo alla ditta appaltatrice che dichiara di assumerle.

Trattandosi di cessione di beni e prestazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, si richiede la registrazione con l'applicazione dell'imposta in misura fissa, come previsto dall'art. 40 del T.U. Imposta di Registro approvato con D.P.R. n. 131/1986.

ART. 15 - NORMATIVA ANTIMAFIA

Le parti ed il sottoscritto Segretario danno atto che il presente contratto viene stipulato, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 159/2011 "Codice delle Leggi antimafia", in presenza della certificazione antimafia prot. n. 0014712-20190326 rilasciata in data 09/05/2019.

ART. 16 - COMPETENZA TERRITORIALE ESCLUSIVA

Nei casi in cui non si proceda all'accordo bonario previsto

18

ai sensi dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016 (come disposto all'art. 45 del Capitolato), la definizione di tutte le controversie è devoluta all'autorità giudiziaria territorialmente competente presso il Foro di Firenze, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune, ai sensi della normativa vigente, informa la ditta concessionaria che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal successivo D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679".

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO E CAUSE DI DECADENZA

L'appaltatore si impegna a rispettare il divieto di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 comma 16ter, pena la nullità del presente contratto.

L'appaltatore si impegna a garantire, pena la risoluzione del contratto, il rispetto degli obblighi di cui al "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del D.Lgs.

165/2001, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno", approvato con Delibera del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta n. 11 del 30/01/2014. Tali norme, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune.

Ed io Segretario Comunale, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia su n. 20 (venti) pagine di cui ho dato lettura alle parti interessate, le quali lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge, confermandolo in ogni sua parte e sottoscrivendolo.

Il Dirigente Area Tecnica

La Ditta Appaltatrice

Ed io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2ter del D.Lgs. 82/2005, che le firme autografe delle parti sono state apposte in mia presenza e acquisite in forma elettronica mediante scansione.

Il Segretario Comunale - dott.ssa Alessandra Capaccioli
(firma apposta in forma digitale).